



## ORDINANZA SINDACALE N. n. 16 del 10/12/2025

**Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO DEI CARRELLI DELLA SPESA SUL TERRITORIO COMUNALE E OBBLIGO DI VERIFICA E RIMOZIONE DA PARTE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI.**

### IL SINDACO

Premesso che:

1. l'art. 54 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" prevede che: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;
2. l'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) attribuisce ai Comuni la competenza a garantire la sicurezza e la regolarità della circolazione stradale;
3. l'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) vieta l'abbandono di rifiuti sul suolo e nel suolo e disciplina la responsabilità in capo al produttore e al detentore;

Rilevato che:

1. sul territorio del Comune di Corsico vengono rinvenuti numerosi carrelli per il trasporto della spesa abbandonati in luoghi pubblici, o aperti al pubblico, in quanto alcuni fruitori delle attività commerciali utilizzano gli stessi all'esterno delle aree di pertinenza degli esercizi commerciali;
2. in diverse zone del territorio comunale, i suddetti carrelli vengono sovente abbandonati su marciapiedi, aiuole e sedi stradali;
3. il suddetto abbandono contribuisce all'aumento del degrado del territorio e può creare pregiudizio per la sicurezza strada;

Precisato che il richiamato pregiudizio per la sicurezza stradale è originato dalla mancata custodia dei carrelli abbandonati, la quale comporta potenziali e concreti pericoli per l'incolumità pubblica potendo essere oggetto di intralci e/o impedimenti - anche a livello viabilistico - quali ostacoli mobili imprevedibili dall'utenza, oltreché comunque scarsamente percepibili a distanza nelle ore notturne;

Dato atto che detti carrelli nella maggior parte dei casi risultano riconducibili ad un proprietario, in quanto dotati di contrassegno commerciale, mentre talvolta tale associazione non risulta possibile;

Ritenuto necessario intervenire con apposita ordinanza per prevenire e reprimere tale fenomeno:

1. imponendo, ove possibile, specifici obblighi di verifica e rimozione alle attività commerciali che dispongono di carrelli della spesa;
2. riconoscendo lo stato di rifiuto urbano qualora non identificabile l'attività commerciale proprietaria;

Verificato che, non trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente, non sussistono vincoli in merito alla durata.

#### **ORDINA**

A chiunque di non abbandonare, depositare o lasciare incustoditi i carrelli della spesa su suolo pubblico, strade, marciapiedi, piazze, aree verdi e in ogni altro luogo non autorizzato;

1. Alle attività commerciali che mettono a disposizione della clientela carrelli della spesa di adottare tutte le misure idonee a prevenire l'uscita dei carrelli dalle aree di pertinenza delle strutture commerciali e l'abbandono degli stessi in luogo pubblico (es. sistemi di blocco elettronico, cauzioni, controlli periodici);
2. effettuare verifiche sul territorio comunale per accertare l'eventuale abbandono dei carrelli;
3. rimuovere i carrelli rinvenuti abbandonati sul territorio comunale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dalla segnalazione degli uffici comunali competenti.

#### **DISPONE**

Che, fermo restando l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle normative vigenti (art. 192 D.Lgs. 152/2006 e art. 14 D.Lgs. 285/1992), le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento Sanzioni del Comune di Corsico, siano punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00;

Che copia del presente Provvedimento sia:

1. preventivamente comunicata al Prefetto territorialmente competente;
2. successivamente pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet del Comune e sui canali social dell'Ente;
3. contestualmente trasmessa a tutte le attività commerciali del territorio;

Che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento e all'emissione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale e, per quanto di competenza, il Servizio Ambiente comunale.

#### **AVVERTE**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

**Sottoscritta dal Sindaco  
(VENTURA STEFANO MARTINO)  
con firma digitale**